

## **Schema di convenzione tra strutture comunali e/o private (Canile Rifugio/Oasi Canina) e associazione di protezione animali**

L'anno 2022 il giorno 01 del mese di Luglio tra il **Dott. Alessandro Calabrò** [REDACTED] con studio in Reggio Calabria, nella sua qualità di amministratore giudiziario nominato in data 11.05.2020 nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale Penale di Locri all'interno del procedimento penale recante n. [REDACTED] il quale interviene a nome e per conto e nell'interesse del **Canile** [REDACTED] [REDACTED]

e

La Sig.a **Paola Suà** in qualità di Presidente del **Comitato nazionale U.G.D.A O.d.V.** avente sede in Roma in via Emanuele Filiberto no.166 int. 7 C.F. 97728670015, ove è elettivamente domiciliata in virtù della carica rivestita

si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1 – FINALITA' E OGGETTO**

La presente convenzione ha come finalità quella di garantire all'interno dei canili rifugio condizioni di benessere per i cani ivi custoditi attraverso la presenza e la collaborazione di associazioni di volontariato di protezione animale.

Tanto nel rispetto della normativa nazionale in materia che:

- Obbliga i comuni alla cattura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale demandando al sindaco, quale proprietario, la responsabilità degli stessi, prevedendo delle apposite strutture per la loro custodia e cura (art. 2 della Legge quadro n. 281 del 14/08/1991 in materia di affezione e prevenzione del randagismo)
- Dispone che "i comuni e i singoli o associati, provvedono a gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o con soggetti privati che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani". (Art. 3 comma 371 della Legge 24/12/2007 n. 244, aggiunto all'Art. 4, comma 1, della Legge 14/08/1991 n.281).

### **Art. 2 – REQUISITI DEL COMITATO**

Il Comitato animalista firmatario della presente convenzione è formalmente costituito e registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Tutti i volontari, componenti del Comitato che opera all'interno del canile rifugio, sono dotati di apposita polizza assicurativa, che si allega alla presente convenzione a formarne parte integrante, che copre ogni possibile rischio di responsabilità civile, la cui stipula e i cui oneri restano a carico del Presidente dell'Associazione stessa, manlevando di conseguenza il

Comune o il Gestore del Canile privato da ogni onere e responsabilità direttamente o indirettamente connessa alle attività esplicitate.

### **Art. 3 ATTIVITA PRIORITARIA DELL'ASSOCIAZIONE: FAVORIRE LE ADOZIONI**

L'attività principale svolta dal Comitato animalista firmatario della presente convenzione all'interno del canile rifugio/oasi canina è costituita da tutte quel complesso di iniziative volte a promuovere e favorire le adozioni dei cani che sono presenti in tali strutture.

Il Comitato convenzionato porrà in essere una serie di azioni miranti al raggiungimento di tale scopo e si impegna, attraverso i mezzi ritenuti più idonei, a svolgere ogni attività atta all'affidamento dei soggetti, con la frequenza che si renderà necessaria anche a garantire la rieducazione e il recupero, avvalendosi anche a tal fine dell'ausilio di educatori cinofili (qualora siano presenti volontari con tali qualifiche) per aumentare l'indice di adottabilità anche per quei soggetti che, dato il livello di diffidenza, non verrebbero scelti e rimarrebbero per tutta la vita in canile. Tali azioni, che verranno ratificate in un'apposita procedura predisposta dal Comitato e trasmessa al gestore del canile a cui spetterà l'onere di trasmetterla a tutti i Comuni che usufruiscono della struttura, sono riassunte di seguito ovvero:

1. Fotografare i cani che saranno inseriti con opportune didascalie anche sul sito del Canile privato oltre che sul sito del Comitato;
2. Utilizzare tutti i canali di comunicazione (social piattaforme elettroniche etc) per promuovere le adozioni;
3. Mantenere un elenco aggiornato con l'indicazione per ogni cane del microchip, per individuare più facilmente i cani da poter dare in adozione;
4. Organizzare una domenica al mese, con l'accordo del proprietario/gestore del canile rifugio/oasi canina, per invitare, qualora, la struttura in questione si presti, gruppi di famiglie e qualsiasi altro gruppo di persone interessati ad avvicinarsi a queste realtà e, ad accogliere, eventualmente un cane nella propria esistenza;
5. Organizzare un giorno al mese o quando ciò fosse possibile, con l'accordo del proprietario/gestore e, ove la struttura si presti, visite da parte di scolaresche con l'autorizzazione e la collaborazione della scuola coinvolta, la quale dovrà possedere una polizza apposita di cui devono essere dotate le scuole;
6. Ogni altra attività utile per incrementare le adozioni, per sensibilizzare la popolazione al problema del randagismo e alle condizioni di vita dei cani nei canili, informando, laddove ci sia la possibilità, quali siano le giuste pratiche per la corretta detenzione dei cani di proprietà, onde contribuire a migliorare il rapporto uomo animale che è uno dei principi ispiratori delle leggi in materia dal 1991.
7. In riferimento al punto 6, il Comitato in tal guisa, contribuisce ad affermare un altro principio cardine della 281/91 che, prevede tra i suoi scopi la formazione e l'informazione.

Le procedure d'affido dei cani dovranno essere eseguite nel rispetto di una procedura concordata con il gestore e trasmessa ai Comuni che utilizzano la struttura. Ogni affido, fatte salve le disposizioni di legge relative agli obblighi di registrazione nella Banca Dati Regionale, dovrà essere

comunicato al Comune proprietario del cane, indicando, oltre ai dati identificativi del soggetto, la data certa dell'affido.

#### **ARTICOLO 4 – ULTERIORE ATTIVITA' DEL COMITATO CONVENZIONATO**

La presenza delle associazioni di volontariato di protezione animale all'interno dei canili rifugio, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 della presente convenzione, ha anche la funzione di favorire il benessere psicofisico dei cani, attraverso:

- L'attività di socializzazione che agisce sull'equilibrio psicologico del cane, consentendogli di interagire positivamente con gli umani, con gli altri cani e con l'ambiente per evitare futuri disturbi comportamentali;
- Lo sgambamento attraverso passeggiate nelle apposite aree realizzate all'uopo, al fine di consentire la quotidiana attività fisica da cui dipende anche la salute del cane, individuando i cani da portare contemporaneamente nell'area destinata all'esercizio fisico.
- Educazione e rieducazione che rappresentano mansioni molto particolari da parte delle associazioni e strettamente legati al benessere del cane. Se tra i componenti le associazioni sono presenti volontari con competenze certificate rientranti nell'educazione cinofila, verranno utilizzati per quei cani che presentano dei disturbi comportamentali non gravi che non necessitano dell'intervento del veterinario comportamentalista.

La presenza del Comitato convenzionato, pertanto, è prevista tutti i giorni, per complessive 5 ore, da svolgere durante l'arco della giornata, dalle 9 alle 16 durante il periodo estivo, in accordo con il proprietario/gestore del canile/oasi canina.

Il Comitato che sottoscrive la presente convenzione si impegna a presentare formalmente, tramite propria delegata locale, l'Avv. Multari Cristiana, il programma delle attività che intende svolgere sia al gestore del canile che al Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti (Area C).

#### **ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata complessiva di un anno, dal 25.07.2022 al 25.07.2023, salvo i casi di risoluzione disciplinati al successivo articolo 6 e potrà essere rinnovato per uguale periodo alle medesime condizioni, a giudizio del proprietario/gestore del canile/oasi canina, mediante esplicito provvedimento.

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

Il proprietario/gestore del canile rifugio/oasi canina che sottoscrive la presente convenzione ha il compito di:

- collaborare e favorire attivamente alle attività negli articoli 3 e 4 della presente convenzione e poste in essere da parte delle associazioni convenzionate;
- non ostacolare le adozioni anzi favorirle in ogni modo si renda utile;
- consentire l'accesso delle Associazioni negli orari e nei giorni previsti dalla presente convenzione;

Il Comitato (o le associazioni) che sottoscrive (sottoscrivono) la presente convenzione ha (hanno) il compito di:

- Adempiere con puntualità e professionalità alle proprie incombenze derivanti dalla presente convenzione e indicati negli articoli 3 e 4;
- non ostacolare le normali attività di gestione della struttura;

È fatto obbligo a entrambi le parti di osservare rigorosamente le norme vigenti in materia e tutte le norme che in futuro potranno essere emanate.

Sull'osservanza degli obblighi a carico di entrambe le parti che derivano dalla presente convenzione, è previsto il controllo dell'ASP competente per territorio – Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti (area C) che può essere sollecitato sia dall'una che dall'altra parte, per iscritto, qualora sorgano controversie. L'intervento di tale organo competente preposto al controllo dovrà avvenire tassativamente entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione. In caso di accertamento dell'adempimento segnalato, viene fissato un congruo termine temporale per la relativa regolarizzazione. In caso in cui trascorso inutilmente tale termine, perdurino ancora gli inadempimenti da una o da entrambe delle parti, viene proposta la risoluzione della convenzione con immediata sospensione dell'accreditamento della struttura.

#### **ARTICOLO 7 – ONERI DI REGISTRAZIONE**

Gli oneri economici per la registrazione della presente convenzione sono esclusivamente a carico del proprietario/gestore del canile, atteso che il Comitato/le associazioni di volontariato di protezione animale convenzionati prestano la loro opera gratuitamente e sono senza fine di lucro.

Firma

\_\_\_\_\_

Amministratore Giudiziario

Presidente del Comitato